Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Sabato, 5 febbraio 1972**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

***ALLA PARTE SECONDA** (Foglio delle inserzioni)*

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 novembre 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1971
registro n. 47 Difesa, foglio n. 286

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1916, registro n. 9 Guerra, foglio n. 319 (B. U. 1916, disp. 48, pagina 2360):

FISCHETTI Paolo, da Martina Franca (Taranto), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 50 (B. U. 1916, disp. 73, pagina 4108):

DE GERONE Domenico, da Calalzo (Belluno), alpino.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (B. U. 1916, disp. 81, pagina 4628):

CALVI Ercole, da Palestro (Pavia), sottotenente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1225)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litorale tirrenica sita nel comune di S. Maria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita in comune di Santa Maria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santa Maria (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte della fascia costiera — lunga circa km. 60 — che è limitata ad ovest dalla battigia del mar Tirreno e si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni dalla costa. Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono un paesaggio di carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La zona litorale tirrenica sita nel territorio del comune di Santa Maria (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Cominciando da nord: tratto del confine col comune di Scalea indi i mappali 73, 92, 97, 152, 153, 159, 265, 264, 263, 300, 301, 302, 472, 479, 486, 378, 341, 355, 368 e 429 (tutti del foglio n. 4) indi attraversato il fiume Abatemarco il mappale 22, 23, 24, 84, 85, 98, 123, 124, 125, 128, 130, 118, 118, 250, 559, 560, 270, 588, 475, 342, 343 (tutti del foglio n. 9) indi i mappali 18, 17, 16, 32, 33, 63, 536, 64, 537, 538, 65, 66, 67, 70a, 70b, 74, 554, 98, 101, 102, 321 e 354 (tutti del foglio n. 15) sino a raggiungere il confine col comune di Grisolia Cipollina, tratto di detto confine sino a raggiungere il mare. La battigia del mare sino ad incontrare a nord il confine col comune di Scalea.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Santa Maria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso. Essa attraversa i seguenti Comuni:

(*Omissis*).

5) SANTA MARIA.

(*Omissis*).

La porzione di vincolo, riguardante il comune di Santa Maria, è stata esaminata, assente il sindaco in quanto, pur invitato con lettera n. 2162 del 23 giugno 1967, non si è presentato né ha inviato un suo legale rappresentante.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Santa Maria racchiuso nel seguente tracciato:

cominciando da nord: tratto del confine col comune di Scalea indi i mappali 73, 92, 97, 152, 153, 159, 265, 264, 263, 300, 301, 302, 472, 479, 486, 378, 341, 355, 368 e 429 (tutti del foglio n. 4) indi attraversato il fiume Abatemarco il mappale 22, 23, 24, 84, 85, 98, 123, 124, 125, 128, 130, 118, 118, 250, 559, 560, 270, 588, 475, 342, 343 (tutti del foglio n. 9) indi i mappali 18, 17, 16, 32, 33, 63, 536, 64, 537, 538, 65, 66, 67, 70a, 70b, 74, 554, 98, 101, 102, 321, 354 (tutti del foglio n. 15) sino a raggiungere il confine col comune di Grisolia Cipollina, tratto di detto confine sino a raggiungere il mare.

La battigia del mare sino ad incontrare a nord il confine col comune di Scalea

ha, per le sue esposte ragioni, notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di Santa Maria secondo i suaccennati limiti.

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Italkleider, con sede in Mondragone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Italkleider, con sede in Mondragone, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Italkleider, con sede in Mondragone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti nella provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti nella provincia di Latina si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti nella provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ferriera Castellana di Vallà di Riese Pio X.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Ferriera Castellana di Vallà, di Riese Pio X (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ferriera Castellana di Vallà, di Riese Pio X (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della villa comunale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 dicembre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona della villa comunale di Catanzaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Catanzaro;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'Associazione provinciale industriali di Catanzaro; opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta — comprendente la villa comunale e le aree di immediato contorno — ha notevole interesse pubblico perchè presenta una lussureggiante vegetazione con piante di varie essenze e di varie dimensioni, fra le quali si snodano viali e stradicciole che bordano a loro volta piccoli laghetti artificiali; fra il verde esiste, opportunamente sistemata, tutta una serie di busti marmorei riproducenti illustri uomini calabresi e tutto il complesso è ubicato in una posizione splendida ed è ricco di numerosi belvederi, realizzati con ampie balconate, dalle quali si godono stupende ampie visioni sul paesaggio disposto a nord-est della città, dal torrente Musofalo a tutto l'arco del golfo Crotoniate;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Catanzaro — comprendente la villa comunale e aree circostanti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Cominciando da nord tratto di via Domenico Milelli, i mappali 937, 1636, 611, 606, 604 e 603 del foglio n. 48, la parte terminale del vico II Gelso Bianco, i mappali 594, 593, 589, 586, 581, 577, 71, 591 e 574 tutti del foglio n. 48, la cancellata d'ingresso al giardino, i mappali 573, 864, 572 e 966 del foglio n. 48 e 724 del foglio n. 47 sino a ricongiungersi alla via Domenico Milelli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Catanzaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro

Oggi 13 dicembre 1969 presso i locali dell'amministrazione provinciale di Catanzaro debitamente convocata dal presidente con nota n. 3357 del 4 novembre 1969, si è riunita la commissione per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Catanzaro per discutere i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) CATANZARO - Villa comunale - Vincolo;

(*Omissis*).

Si decide di trattare l'argomento relativo al vincolo della villa comunale di Catanzaro e zone limitrofe senza la presenza del sindaco il quale, sebbene invitato con lettera ed ancora per telefono in data odierna, non si è presentato.

Il soprintendente presenta al vaglio della commissione la proposta di vincolo della villa comunale redatta secondo i seguenti limiti:

Cominciando da nord tratto di via Domenico Milelli, i mappali 937, 1636, 611, 606, 604 e 603 del foglio n. 48, la parte terminale del vico II Gelso Bianco, i mappali 594, 593, 589, 586, 581, 577, 71, 591 e 574 tutti del foglio n. 48, la can-

cellata d'ingresso al giardino, i mappali 573, 864, 572; 966 del foglio n. 48 e 724 del foglio n. 47 sino a ricongiungersi alla via Domenico Milelli.

(*Omissis*).

Dopo una pacata discussione a cui prendono parte i vari membri intervenuti, la suddetta proposta di vincolo, secondo le limitazioni sopra espresse, viene messa ai voti ed all'unanimità accettata. Il presidente, costatata la maggioranza dei pareri favorevoli al vincolo proposto, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato il vincolo della villa comunale teste citato secondo i limiti sopra descritti.

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., con sede legale in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., con sede legale in Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione dello zucchero e che hanno comportato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Granaiolo (Firenze), per cui alcuni lavoratori dipendenti sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dall'art. 11 della citata legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla Società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., con sede legale in Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario straordinario dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, che istituisce l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso, con i requisiti, i poteri ed i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 5 marzo 1970, con il quale sono state fissate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, ed è stato nominato il commissario straordinario nella persona del dott. Antonio De Matthaeis, ispettore generale;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1971, con il quale è stata prorogata, per i motivi indicati nelle premesse dello stesso decreto, la gestione commissariale dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise ed è stato nominato il commissario straordinario nella persona del dott. Angiolino Greco, in sostituzione del predetto dott. Antonio De Matthaeis, chiamato ad assolvere altro incarico;

Considerato che non è stato possibile emanare, entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 9 aprile 1971, i formali provvedimenti per la costituzione degli organi di amministrazione ordinaria dell'ente predetto;

Attesa la particolare complessa procedura stabilita per la costituzione dei predetti organi di amministrazione, per cui è da prevedere che i relativi provvedimenti non possano essere emanati a brevissima scadenza;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere ad un'ulteriore proroga della gestione commissariale, onde consentire il proseguimento delle attività di prima organizzazione e di avvio per l'espletamento dei compiti dell'Ente, ed alla conferma nell'incarico dell'attuale commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise è prorogata fino alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso che avrà luogo entro sei mesi a decorrere dal 22 novembre 1971.

Art. 2.

Per il medesimo periodo il dott. Angiolino Greco, ispettore generale, è confermato nell'incarico di commissario straordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Nola e Cimitile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 17 marzo 1936 e i propri decreti in data 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964 e 23 dicembre 1966, coi quali il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle regioni del Lazio e del Molise, nonchè in quello delle provincie di Caserta, Benevento e Terni;

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, coi decreti ministeriali in data 17 marzo 1936, 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964 e 23 dicembre 1966 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Nola e Cimitile, in provincia di Napoli.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Palini di Pisogne.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Palini di Pisogne (Brescia) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ritrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 settembre 1971, a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Palini di Pisogne (Brescia), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1725)

DECRETO PREFETTIZIO 19 gennaio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Massa-Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Visto il proprio decreto n. 1395/Gab. in data 12 maggio 1969 con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Massa-Carrara per il triennio 1969-1972;

Vista la nota A-G/3-7) del 4 corrente con la quale l'I.N.P.S. di Massa-Carrara ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante nel consesso di cui trattasi, dott. Andrea Della Bianchina, con il capo del gabinetto diagnostico della stessa dott. Cesare Pediani;

Ritenuta la necessità di procedere alla sopraindicata sostituzione;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1261, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme in materia;

Decreta:

Il dott. Cesare Pediani, capo del gabinetto diagnostico della sede I.N.P.S. di Massa-Carrara è nominato componente del consiglio in premessa in rappresentanza dell'I.N.P.S. ed in sostituzione del dott. Andrea Della Bianchina.

Massa, addì 19 gennaio 1972

Il prefetto: TROIANI

(1416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 597-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fraccari Flavio, con sede in Vicenza, viale del Lavoro n. 23, assegnatarià del marchio di identificazione per metalli preziosi « 597-VI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1357)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 508-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 508-VI », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Rigoni di Paolo & Antonio Rigoni, con sede Vicenza, via Fracanzon n. 12.

(1358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.789.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1755)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 27.539.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1756)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.758.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1757)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.413.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1758)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Calizzano (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1759)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.686.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1760)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.712.211, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1761)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.658.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.674.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763)

Autorizzazione al comune di Crispiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Crispiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.270.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.126.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.011.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.846.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.258.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.466.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.822.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.227.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.731.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.644.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.877.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.077.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.084.458, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.192.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 20.693.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1778)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.778.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1971-72 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato dei grassi previsti dal regolamento C.E.E. n 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) sul finanziamento della politica agricola comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea sulla organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1971-72: n 136/66 del 22 settembre 1966, n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967, n. 589/68 del 14 maggio 1968, n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2307/71 del 29 ottobre 1971, n. 2309/71 del 29 ottobre 1971 e n. 2501/71 del 22 novembre 1971;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi d'intervento nel mercato dell'olio di oliva, previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1971-72, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento, procedendo all'uopo a trattativa privata ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio di oliva;

Nell'adunanza in data 14 gennaio 1972;

Ha deliberato:

1. Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1971-72 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1) per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dello incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonchè la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a quintali 1000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente deliberazione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1970-71, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

5. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nello allegato atto disciplinare.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro-presidente: NATALI

Atto disciplinare relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1971-72 in attuazione delle norme del regolamento C.E.E. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1971-72 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun detentore in partite non inferiori a:

kg. 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg. 1000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg. 2000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg. 5000 per l'olio di sansa di oliva.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili di L. 418,75 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1972 e fino al mese di ottobre 1972, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5 terzo comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquida-

zione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore; nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento e effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1972, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1971-72, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore, dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella C.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto. Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 7.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dell'olio acquistato dallo assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa o direttamente dalla Comunità economica europea.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinché essa possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna per la qualità nominale di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, lo accertamento del peso, qualità e caratteristiche merceologiche viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in assenza dell'acquirente, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal contenitore di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo delle parti sulla rispondenza della qualità del prodotto a quella della qualità posta in vendita, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulla qualità del prodotto, si procederà, in contradditorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento della merce con prelevamento dei campioni dal contenitore di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati, a cura dell'assuntore, ad un pubblico laboratorio di analisi scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., per l'accertamento della qualità effettiva dell'olio in base alle caratteristiche merceologiche che, per ciascuna qualità di olio di oliva vergine e per l'olio di sansa di oliva, sono indicate nell'allegata tabella *B*.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Se la qualità dichiarata nel certificato di analisi è inferiore a quella nominale, il prezzo di vendita è diminuito di importo pari alla differenza tra i prezzi minimi di vendita di tali qualità stabilite nel bando di gara, salva diversa prescrizione di regolamento comunitario.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto all'acquirente dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse dell'importo del prezzo.

Art. 9.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale l'olio è stato estratto, la data del ritiro e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente, la qualità e le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro cinque giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulla qualità, oppure dal giorno dell'acquisizione del certificato di analisi nel caso che l'accertamento qualitativo sia stato deferito ad un pubblico laboratorio di analisi.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, devono risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, la quantità consegnata, la qualità e le caratteristiche merceologiche della stessa, il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'azienda e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A. detratta una quota di L. 1000 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1000, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono alla A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 14.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture di vendita nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 12.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 13.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1971-72 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1972-73 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1972 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto della campagna di commercializzazione 1972-73.

Per le rimanenze di olio invendute al 31 ottobre 1972, qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1972-73 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di acquisto della precedente campagna 1971-72, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1972-73 risultassero superiori a quelli iniziali di acquisto della campagna 1971-72, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 12 del prezzo base iniziale di acquisto della campagna 1971-72 e del prezzo base di vendita.

L'ammontare di tutte le giacenze invendute al termine della campagna di commercializzazione 1971-72 e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati all'A.I.M.A. entro il 25 novembre 1972.

Art. 14.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 giugno 1972.

Art. 15.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 16.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinché la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 17.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 18.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1971-72

Centri principali di intervento per l'olio di oliva
(Reg. C.E.E. n. 164/66 del 27 ottobre 1966)

Imperia	Lecce
Firenze	Cosenza
Frosinone	Catanzaro
Salerno	Reggio Calabria
Chieti	Agrigento
Foggia	Trapani
Bari	Messina
Taranto	Palermo
Brindisi	Sassari

Centri d'intervento per l'olio di oliva diversi dai centri principali
(Reg. C.E.E. n. 784/67 del 30 ottobre 1967)

Savona	Latina
Chiavari	Caserta
La Spezia	Benevento
Rivoli Veronese	Napoli
Rodengo-Saiano	Montecorvino Rovella
Ravenna	Avellino
Forlì	Pratola Peligna
Pesaro	Mosciano Sant'Angelo
Cerreto d'Esi	Pescara
Macerata	Campobasso
Ascoli Piceno	Manduria
Massa Carrara	Pisticci
Lucca	Rionero
Pistoia	Rossano Calabro
Livorno	Gioia Tauro
Pisa	Sant'Agata Militello
Arezzo	Catania
Siena	Caltanissetta
Grosseto	Enna
Spoleto	Ragusa
Viterbo	Siracusa
Terni	Caltabellotta
Rieti	Cagliari
Roma	Nuoro

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1971-72

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione

(Reg. C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2273/69 del 14 novembre 1969)

1. *Olio d'oliva vergine*: (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dello olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 %;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50 %.

2. *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2 %.

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1971-72

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro di intervento indicato nell'offerta.

(Reg. C.E.E. n. 2307/71 del 29 ottobre 1971 e n. 2501/71 del 22 novembre 1971)

Olio di oliva vergine extra:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 42.718,75) + maggiorazione di qualità (L. 8.750) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 52.868,75.

Olio di oliva vergine fino:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 42.718,75) + maggiorazione di qualità (L. 4.375) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 48.493,75.

Olio di oliva vergine semifino:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento (L. 42.718,75) + imposta di fabricazione (L. 1.400) = L. 44.118,75

Olio di oliva vergine lampante:

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 42.718,75) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) — riduzione di qualità (L. 2.875) = L. 41.243,75.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 62,50 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 87,50 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 112,50 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 137,50 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 %.

Olio di sansa di oliva:

Prezzo di acquisto per quintale con 5° gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 42.718,75) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) — riduzione di qualità (L. 26.875) = L. 17.243,75.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 50 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 %.

Visto, *il Ministro-presidente*: NATALI

(1734)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 18 novembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2342/71, n. 2362/71 e n. 2426/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
	Periodo dal 1° novembre 1971 al 4 novembre 1971	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,00
	- le zone I, II, III, V a) e la Iugoslavia (5)	44,50
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
17.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	78,50
	- la zona II (6)	77,50
	- la zona III (6)	82,50
	- la zona IV (6)	80,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (¹):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (⁶)	77,80
	- le zone II e I (⁶)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (⁶)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (⁶)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (¹):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (⁶)	76,00
	- la zona IV b) (⁶)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 5 novembre 1971 all'11 novembre 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (⁵)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (⁵)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (¹):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	31,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.04	Avena	40,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
17.02 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	78,50
	- la zona II (6)	77,50
	- la zona III (6)	82,50
	- la zona IV (6)	80,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	- le zone II e I (6)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per TM (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([3]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ([6])	76,00
	- la zona IV b) ([6])	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 12 novembre 1971 al 18 novembre 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per TM (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) ([5])	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito ([5])	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala ([1]):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
17.02 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([3]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ([6])	78,50
	- la zona II ([6])	77,50
	- la zona III ([6])	82,50
	- la zona IV ([6])	80,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV ([6])	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	- le zone II e I (6)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	76,00
	- la zona IV b) (6)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento CEE n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(11452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2048/71, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . .	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	— per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto (1)	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	30,00
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1971 al 30 novembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2226/71, ai prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	Carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	— per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie:	
	— con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto, per le esportazioni a destinazione della Grecia e del Regno Unito	30,00
	— con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 15 % del peso del prodotto, per le esportazioni a destinazione dei paesi diversi dalla Grecia e dal Regno Unito	28,00
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(11938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori

Con decreto in data 14 gennaio 1972, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori (I.N.P.A.L.) promossa dall'Associazione italiana coltivatori (A.I.C.), e ne è stato approvato lo statuto.

(1454)

Costituzione dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto in data 14 gennaio 1972, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) promossa dall'Associazione comunità dei braccianti, e ne e stato approvato lo statuto.

(1455)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 — Data: 5 marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi — Intestazione: Marseglia Angela, nata ad Ostuni (Brindisi) il 18 ottobre 1923 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

A *termini* dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 dicembre 1971

(63)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 2 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586 —	585,50	585,55	586 —	585 —	588 —	586,05	586 —	586 —	586 —
Dollaro canadese	582,70	582,35	583,10	582,70	583,60	584,40	582,70	582,70	582,70	582,65
Franco svizzero	152,10	151,91	151,95	152,10	151,90	151,78	152,05	152,10	152,10	152 —
Corona danese	83,85	83,85	83,88	83,85	84 —	83,98	83,85	83,85	83,85	83,85
Corona norvegese	87,63	87,67	87,70	87,63	88 —	87,85	87,64	87,63	87,63	87,60
Corona svedese	122,10	122,08	122,15	122,10	122,30	122,32	122,135	122,10	122,10	122,10
Fiorino olandese	184,52	184,42	184,55	184,52	184 —	184,52	184,57	184,52	184,52	184,50
Franco belga	13,3670	13,3650	13,3750	13,3670	13,33	13,37	13,375	13,3670	13,36	13,36
Franco francese	115,02	114,99	115,05	115,02	114,40	114,67	115,08	115,02	115,02	115 —
Lira sterlina	1526,45	1526,50	1526 —	1526,45	1524,50	1525,20	1526,60	1526,45	1526,45	1526,45
Marco germanico	183,54	183,54	183,50	183,54	183 —	183,24	183,52	183,54	183,54	183,50
Scellino austriaco	25,2670	25,2750	25,2610	25,2670	25,225	25,25	25,27	25,2670	25,26	25,25
Escudo portoghese	21,58	21,58	21,63	21,58	21,50	21,61	21,655	21,58	21,58	21,58
Peseta spagnola	8,8920	8,8875	8,89	8,8920	8,90	8,92	8,90	8,8920	8,92	8,85

Media dei titoli del 2 febbraio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
» 5 % (Ricostruzione)	91,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
» 5 % (Città di Trieste)	93,575
» 5 % (Beni esteri)	93,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,325
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	90,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,025
Dollaro canadese	582,70
Franco svizzero	152,075
Corona danese	83,85
Corona norvegese	87,635
Corona svedese	122,117
Fiorino olandese	184,545
Franco belga	13,37
Franco francese	115,05
Lira sterlina	1526,525
Marco germanico	183,53
Scellino austriaco	25,268
Escudo portoghese	21,617
Peseta spagnola	8,896

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1971, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1970			15.711		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	10.454.271			
	residui	1.200.606			
	Totale		11.654.877		
Accensione di prestiti	competenza	1.965.424			
	residui	4.176			
	Totale		1.969.600		
Spese correnti	competenza			9.012.979	
	residui			1.866.678	
	Totale				10.879.657
Spese in conto capitale	competenza			2.167.766	
	residui			795.212	
	Totale				2.962.978
Rimborso di prestiti	competenza			281.747	
	residui			71.987	
	Totale				353.734
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		7.580.345		6.829.880	
Conti correnti		28.815.182		27.885.725	
Incassi da regolare		6.257.899		6.254.068	
Altre gestioni		15.916.253		15.265.515	
	Totale		58.569.679		56.235.188
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		275.474		394.726	
Pagamenti da regolare		389.888		518.445	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.314.018		2.948.171	
Altri crediti		19.341.917		20.217.627	
	Totale		22.321.297		24.078.969
	Totale complessivo		94.531.164		94.510.526
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			—		20.638
	Totale a pareggio		94.531.164		94.531.164

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1971 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		20.638	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	119.409		
Pagamenti da regolare	289.044		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.497.928		
Altri crediti	2.672.957		
Totale crediti		4.579.338	
In complesso			4.599.976
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.652.316		
Conti correnti	3.182.658		
Incassi da regolare	477.693		
Altre gestioni	1.247.903		
Totale debiti			10.560.570
Situazione del Tesoro (passività)			5.960.594

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1971 L. 244.720 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(2146)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1971

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.802.437.480.743 —
Cassa	»	44.630.950.292 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.056.517.486.921 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	349.931.912 —
Anticipazioni	»	885.469.636.299 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.403.661.881.853 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	4.462.299.156.332 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	997.455.157.769 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.379.562.739.177 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	207.769.188.973 —
Spese	»	280.578.433.968 —
	L.	13.859.732.044.240 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	13.231.381.069.698 —
	L.	27.091.113.113.938 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.	27.092.881.597.054 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale		Importo
Circolazione			L.	7.281.201.518.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	105.471.123.678 —
Depositi in conto corrente liberi			»	266.369.568.199 —
Conti correnti vincolati			»	4.380.227.757.761 —
Creditori diversi			»	1.489.076.428.673 —
Rendite del corrente esercizio			»	306.210.698.468 —
			L.	13.828.557.094.779 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	16.580.220.113 —		
Fondo di riserva straordinario	»	14.294.729.348 —		31.174.949.461 —
			L.	13.859.732.044.240 —
Depositanti			»	13.231.381.069.698 —
			L.	27.091.113.113.938 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE			L.	27.092.881.597.054 —

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

(2147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a centosessantadue posti di ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di conferire i posti recati in aumento nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena mediante passaggio nella qualifica di ragioniere (parametro 160) di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che tale passaggio deve essere effettuato mediante concorso per titoli, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centosessantadue posti di ragioniere (parametro 160) nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

1) essere dipendenti di ruolo della carriera di concetto di una amministrazione dello Stato diversa da quella degli istituti di prevenzione e di pena;

2) essere forniti del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

3) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

4) essere di buona condotta morale e civile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) avere riportato un giudizio complessivo non inferiore a « distinto » nell'ultimo quinquennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

Per difetto di uno dei requisiti predetti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto con la indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) l'amminitrazione dello Stato da cui dipende, con la esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

g) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) la propria residenza ed il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

i) una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio prestato alle dipendenze della amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera e con l'annotazione degli eventuali procedimenti penali pendenti a carico dell'aspirante.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro coefficienti:

il primo in base ai titoli scolastici posseduti;

il secondo in base all'anzianità ed alla qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

il terzo in base all'esito dei corsi professionali sostenuti;

il quarto in base ai lavori originali elaborati per il servizio, agli incarichi speciali svolti per mandato dell'amministrazione ed alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili otto punti.

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli scolastici tiene conto:

a) del possesso di altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado oltre quello richiesto per l'ammissione al presente concorso;

b) del possesso di diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza;

c) del possesso di altro diploma di laurea diverso da quelli indicati nella predetta lettera *b*) e di eventuali diplomi di specializzazione in discipline attinenti all'attività professionale da svolgere;

d) della media dei voti riportati nel conseguimento del diploma di ragioniere.

Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti.

Ai fini della valutazione di tale coefficiente, la commissione tiene conto:

a) della durata del servizio prestato nella carriera di concetto dell'amministrazione di appartenenza, attribuendo punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato con qualifica di « ottimo » fino ad un massimo di punti 5;

b) della qualità del servizio stesso quale risulta dal rapporto informativo che, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, sarà redatto dall'amministrazione di appartenenza, sulla scorta degli atti esistenti nel fascicolo personale dello interessato.

Per il terzo coefficiente sono disponibili quattro punti.

Ai fini della valutazione di esso la commissione terrà conto dei corsi professionali frequentati dagli aspiranti presso l'amministrazione di appartenenza, dando maggiore rilevanza a quelli aventi specifica attinenza con le attribuzioni amministrativo-contabili del personale di ragioneria dell'amministrazione penitenziaria.

Per il quarto coefficiente sono disponibili otto punti.

La commissione ai fini della valutazione di esso terrà conto:

a) delle eventuali pubblicazioni a stampa redatte dall'aspirante su materie amministrativo-contabili, economiche, tecniche e giuridiche, attribuendo maggiore rilevanza a quelle attinenti ai servizi di contabilità e di ragioneria;

b) dei lavori originali che l'impiegato abbia elaborato per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza relativi alle materie di cui alla precedente lettera *a*);

c) degli incarichi conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza in relazione alla particolare competenza giuridica, amministrativa economica o tecnica dello aspirante.

Per la valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) gli aspiranti dovranno produrre, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, apposita attestazione in bollo della amministrazione di appartenenza, da cui risulti il conferimento degli speciali incarichi di che trattasi e l'avvenuto espletamento degli stessi.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per conseguire la nomina nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

A tale scopo i vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda ai fini della valutazione dei titoli previsti dall'art. 4.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno il passaggio nella qualifica di ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 160) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1971
Registro n. 38 *Grazia e giustizia, foglio n.* 216

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1), residente oppure domiciliato a . . . . . (c.a.p. . . . . .) (provincia di . . . . .) in via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a centosessantadue posti di ragioniere (parametro 160) nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 31 maggio 1971.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . ;

b) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . . ;

c) è dipendente dell'amministrazione . . . . . . e riveste la qualifica di . . . . nel ruolo . . . . . . della carriera . . . . (parametro . . .);

d) è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . . , oppure (2);

e) non ha pendenze penali nè procedimenti disciplinari in corso, oppure (3);

f) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

g) l'indirizzo al quale debbono essere inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso, è il seguente . . . . ;

h) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico, sono i seguenti: . . . .

Si allegano i seguenti titoli che possono formare oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso (4) . . . .

Data . . . . . .

Firma (5)
. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(3) Indicare gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso.

(4) Gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera e con l'annotazione degli eventuali procedimenti penali e disciplinari pendenti a loro carico.

(5) La firma per esteso dovrà essere vistata dal capo dello ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

(947)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Puglia, Basilicata e Calabria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Puglia, Basilicata e Calabria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 e modificata con decreto ministeriale 9 marzo 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Puglia, Basilicata e Calabria, sesssione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Petralia Francesco, nato a Lecce il 21 settembre 1944	punti	90	su 100
2.	Barbuzzi Savino, nato a Modugno l'8 febbraio 1941	»	84	»
3.	Giglio Andrea, nato a Catanzaro il 4 novembre 1944	»	83	»
4.	Cortese Antonio, nato a Paludi il 12 luglio 1940	»	83	»
5.	Barba Filippo, nato a Gioia del Colle il 26 maggio 1941	»	82	»
6.	Narciso Giuseppe, nato ad Andria il 25 dicembre 1938	»	81	»
7.	Trecroci Giuseppe, nato a Villa S. Giovanni il 21 aprile 1940	»	81	»
8.	Berardi Michele, nato a Ruvo di Puglia il 5 aprile 1940	»	80	»
9.	Cirò Francesco, nato a Corigliano Calabro il 10 luglio 1936	»	79	»
10.	Policicchio Domenico, nato a Carolei il 3 febbraio 1944	»	79	»
11.	Rotondo Cataldo, nato a Cirò Marina il 5 agosto 1942	»	79	»
12.	Zupa Michele, nato a S. Fele il 10 marzo 1939	»	79	»
13.	De Luca Italo, nato a Maddaloni il 18 marzo 1942	»	78	»
14.	Paciello Marcantonio, nato a Potenza il il 4 agosto 1942	»	78	»
15.	Savino Alfonso, nato a Gravina di Puglia il 4 marzo 1941	»	78	»
16.	Pagone Antonio, nato a Capurso il 7 maggio 1932	»	77	»
17.	Pettinati Giacinto, nato a Trapani il 29 ottobre 1941	»	77	»
18.	Ciavarella Nicola, nato a Mola di Bari l'11 dicembre 1940	»	75	»
19.	Julia Pasquale, nato ad Acri il 2 gennaio 1942	»	75	»
20.	Lucarelli Giacomo, nato a Bari il 13 febbraio 1942	»	75	»
21.	Bianco Mario, nato a Catanzaro il 7 agosto 1935	»	74	»
22.	Giuliani Matteo, nato a S. Marco in Lamis il 23 giugno 1927	»	74	»
23.	Mazzitello Gregorio, nato a Limbadi il 19 agosto 1943	»	73	»
24.	Ricucci Francesco, nato a Cetraro il 1° maggio 1919	»	73	»
25.	Stirati Maria Grazia, nata a Pisa il 10 aprile 1940	»	73	»
26.	Brienza Arnaldo Antonio, nato a Rionero di Vulture il 22 dicembre 1942	»	72	»
27.	Ignazzi Maria, nata a Castellana Grotte il 22 dicembre 1942	punti	72	su 100
28.	Panella Carmine Domenico, nato a Locorotondo il 6 agosto 1942	»	72	»
29.	Simini Pietro, nato a Trani il 15 aprile 1942	»	72	»
30.	Zarbano Anita, nata a Lentini il 1° gennaio 1943	»	72	»
31.	Calabrese Nicola, nato a Bari il 13 giugno 1942	»	71	»
32.	Costanzo Romano, nato ad Episcopia il 6 marzo 1937	»	71	»
33.	Latorraga Domenico, nato a Moliterno il 6 maggio 1940	»	71	»
34.	Viola Alfonso, nato a Cropalati il 27 febbraio 1939	»	71	»
35.	Canadè Vincenzo, nato a S. Giorgio Albanese il 23 ottobre 1940	»	70	»
36.	Civitelli Adolfo, nato ad Aiello Calabro il 14 febbraio 1935	»	70	»
37.	Cuiuli Vittorio Emilio, nato a Nicastro il 6 agosto 1936	»	70	»
38.	De Gori Domenico, nato a Taurianova il 10 novembre 1938	»	70	»
39.	De Lio Angelo Nicolino, nato a Buonvicino il 10 febbraio 1942	»	70	»
40.	Fazzari Luigia, nata a Taurianova il il 21 giugno 1939	»	70	»
41.	Ferraro Francesco, nato a Grotteria il il 26 novembre 1941	»	70	»
42.	Matacera Orlando, nato a S. Caterina Ionio il 23 marzo 1939	»	70	»
43.	Michetti Vito, nato a Bari il 21 marzo 1938	»	70	»
44.	Manghisi Domenico, nato a Castellana Grotte il 6 febbraio 1939	»	70	»
45.	Romita Lucio, nato a Bari il 24 marzo 1941	»	70	»
46.	Sansò Giovanni, nato a Collepasso il 30 marzo 1943	»	70	»
47.	Schiavoni Giovanni, nato a Taranto l'11 dicembre 1944	»	70	»
48.	Straticò Pasqualino, nato a S. Donato Ninea il 14 maggio 1938	»	70	»
49.	Tarantini Pastore Orazio, nato a S. Pietro Vernotico il 13 febbraio 1937	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1032)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Toscana e Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Toscana e Umbria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreti ministeriali 15 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Toscana e Umbria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Serni Umberto, nato ad Empoli il 18 agosto 1940 . . . punti 99 su 100
2. Frosecchi Mario, nato a Firenze il 28 aprile 1933 . . . . » 98 »
3. Martorana Giuseppe, nato a Taranto il 30 gennaio 1944 » 96 »
4. Scalabrino Alberto, nato a Firenze l'8 settembre 1942 » 92 »
5. Rosselli Massimo, nato a Firenze il 30 marzo 1943 » 90 »
6. Giampaolo Paolo, nato a Siena il 21 aprile 1942 » 86 »
7. Bolognesi Sergio, nato a Pisa il 18 luglio 1942 . » 85 »
8. Gambacorta Rosario, nato a Giffone il 15 agosto 1940 » 85 »
9. Seppia Mauro, nato a Livorno il 2 giugno 1939 . » 84 »
10. Ponzeveroni Angelo, nato a Sassari il 1° aprile 1937 » 83 »
11. Tirinnanzi Piero, nato a Reggello il 30 settembre 1934 » 83 »
12. Frongillo Renato Franco, nato ad Orvieto il 17 febbraio 1944 » 82 »
13. Gori Alessandro, nato a Firenze il 23 marzo 1940 » 82 »
14. Paolieri Paolo, nato a Firenze il 28 giugno 1942 » 82 »
15. Boccuni Maria Rosaria, nata a Firenze il 18 luglio 1937 » 80 »
16. Comparato Elio, nato a Perugia il 3 febbraio 1941 » 80 »
17. Conti Carlo, nato a Firenze il 15 giugno 1934 » 80 »
18. Fontana Francesco, nato a Napoli il 18 luglio 1936 » 80 »
19. Forfori Franco, nato a Carrara il 15 agosto 1941 . » 80 »
20. Giannini Riccardo, nato a Firenze il 2 maggio 1942 » 80 »
21. Granci Alberto, nato a Pisa il 13 febbraio 1941 . » 80 »
22. Mazzanti Mario, nato a Livorno il 18 maggio 1938 » 80 »
23. Neri Alessandro, nato a Piombino il 1° marzo 1944 » 80 »
24. Porcellati Passaglia Carlo, nato a Terni il 12 ottobre 1939 » 80 »
25. Resina Angelo, nato a Massafra il 23 febbraio 1944 » 80 »
26. Sullo Bruno, nato a Pietradefusi il 15 gennaio 1942 » 80 »
27. Cesareo Bruno Walter, nato a Foggia il 26 marzo 1938 » 79 »
28. Barsacchi Mario, nato a Livorno il 26 aprile 1940 » 78 »
29. Bruni Giancarlo, nato a Umbertide il 18 gennaio 1943 » 78 »
30. Cartocci Luciano, nato a Siena il 19 agosto 1941 » 78 »
31. Furbatto Adelchi Giuseppe, nato a San Giovanni Rotondo il 23 luglio 1943 . » 78 »
32. Giomi Saverio, nato a Grosseto il 1° gennaio 1943 » 78 »
33. Passigli Andrea, nato a Pontassieve il 19 giugno 1943 » 78 »
34. Petroni Alessandro, nato a Certaldo il 19 marzo 1933 » 78 »
35. Roccella Osvaldo, nato a Caltanissetta il 23 settembre 1935 » 78 »
36. Salvadori Maurizio, nato a Firenze il 26 luglio 1943 » 78 »
37. Bova Antonino, nato a Brancaleone il 2 giugno 1937 » 77 »
38. Bernardi Fiorenza, nata a Figline Valdarno il 22 agosto 1943 » 77 »
39. Molini Epifanio, nato ad Acquasparta il 6 giugno 1943 » 77 »
40. Amadei Lucia, nata a Pietrasanta il 14 luglio 1941 » 76 »
41. Bacci Giovacchino, nato a Roma il 15 febbraio 1941 . . . . . » 76 »
42. Cabani Sara, nata a Carrara il 18 gennaio 1937 . . . . punti 76 su 100
43. Di Paolo Nicola, nato ad Asmara il 1° dicembre 1940 . . . . . . » 76 »
44. Galliani Giancarlo, nato a Capannori il 27 agosto 1934 . . . . . . » 76 »
45. Maccari Franco, nato a Siena il 16 marzo 1942 . . . . » 76 »
46. Pitanti Silvana, nata a Massa il 4 febbraio 1941 . . . . » 76 »
47. Romeo Alessandro, nato a Firenze il 12 aprile 1941 . . . . » 76 »
48. Gulli Saverio, nato a Milazzo il 13 luglio 1941 . . . . » 75 »
49. Luvisi Pier Franco, nato a Viareggio il 7 maggio 1941 . . . . . . » 75 »
50. Parenti Roberto, nato a Calcinaia il 4 aprile 1932 . . . . » 75 »
51. Rindi Goffredo, nato a Pisa il 14 gennaio 1941 . . . . » 75 »
52. Tedeschi Emilio, nato a Firenze il 9 aprile 1939 . . . . » 75 »
53. Allamani Allaman, nato a Tirana (Albania) il 17 giugno 1943 . . . . . » 74 »
54. Baggiani Giovanni Maria, nato a Castelfranco di Sotto il 7 settembre 1941 . » 74 »
55. Cascio Giuseppe, nato a Riomaggiore 7 marzo 1942 . . . . » 74 »
56. De Philippis Caterina, nata a Perugia il 7 marzo 1940 . . . . » 74 »
57. Maneschi Alberto, nato a Massa il 9 marzo 1944 . . . . » 74 »
58. Pellegrini Carlo, nato a Buggiano il 7 ottobre 1940 . . . . » 74 »
59. Pugliatti Francesco, nato a Bova Marina il 1° gennaio 1938 . . . . . . » 74 »
60. Rosetti Maurizio, nato a Viareggio il 23 settembre 1941 . . . . . . » 74 »
61. Roveyaz Luigi, nato ad Aosta il 16 novembre 1943 . . . . » 74 »
62. Giacomelli Giorgio, nato ad Orbetello il 9 agosto 1941 . . . . » 73 »
63. Mameli Goffredo, nato a Livorno il 30 agosto 1935 . . . . » 73 »
64. Alegente Giuliano, nato a Siena l'11 luglio 1940 . . . . » 72 »
65. Buiatti Eva, nata a Firenze il 12 aprile 1944 . . . . » 72 »
66. Butini Pietro, nato a Castiglione in Teverina l'11 agosto 1943 . . . . . » 72 »
67. Costa Sergio Furio, nato ad Andria l'8 luglio 1941 . . . . » 72 »
68. De Giorgio Lamberto Alessandro, nato ad Avezzano il 12 novembre 1941 . . » 72 »
69. Del Mela Piero, nato a Barberino Mugello il 13 ottobre 1931 . . . . . » 72 »
70. Falaschi Carlo, nato ad Empoli il 25 febbraio 1934 . . . . . . » 72 »
71. Funari Paolo, nato a Livorno il 28 maggio 1940 . . . . » 72 »
72. Gabbrielli Massimo, nato a Firenze il 4 giugno 1943 . . . . » 72 »
73. Gigli Arrigo, nato a Grosseto il 27 settembre 1940 . . . . » 72 »
74. Gregorini Antonio, nato a Santa Luce il 18 febbraio 1942 . . . . . . » 72 »
75. Guerrini Giovanni, nato a Firenze il 17 luglio 1942 . . . . . . » 72 »
76. Losito Attilio, nato a Foligno il 21 ottobre 1942 . . . . » 72 »
77. Manusia Franco, nato ad Harrar (Etiopia) il 3 novembre 1942 . . . . » 72 »
78. Marona Eugenio, nato a Foligno il 24 novembre 1941 . . . . . . » 72 »
79. Mascia Donato, nato a Siena il 4 agosto 1942 . . . . » 72 »
80. Mei Enrico, nato a Castelleone di Suasa il 22 luglio 1933 . . . . . . » 72 »
81. Melli Giuseppe, nato a Firenze l'8 gennaio 1940 . . . . » 72 »
82. Montagnani Italo, nato a Castelfiorentino il 18 maggio 1926 . . . . . » 72 »

83. Pippi Luigi, nato a Siena il 29 maggio 1940 punti 72 su 100
84. Pomodoro Michele, nato a Marino il 15 aprile 1941 » 72 »
85. Poti Francesco, nato a Rieti il 19 febbraio 1942 » 72 »
86. Pupillo Angelo, nato a Massafra il 6 maggio 1939 » 72 »
87. Soria Paolo, nato a Pisa il 29 marzo 1941 » 72 »
88. Bandini Galeno, nato a Firenze il 19 luglio 1922 » 70 »
89. Bani Balduino, nato a Montemignaio il 4 dicembre 1937 » 70 »
90. Bellini Pier Giovanni, nato a Siena il 22 aprile 1940 » 70 »
91. Biti Giampaolo, nato a Verona il 15 marzo 1943 » 70 »
92. Cola Giuseppe, nato a Nocera Umbra il 28 ottobre 1939 » 70 »
93. Dolara Piero, nato a Firenze il 13 marzo 1944 » 70 »
94. Floriddia Giovanni, nato a Caltagirone l'8 luglio 1932 » 70 »
95. Frittelli Anna, nata a Firenze il 2 settembre 1940 » 70 »
96. Hurschler Walter, nato a Pietrasanta il 6 agosto 1940 » 70 »
97. Luchini Andrea, nato a Siena il 2 dicembre 1943 » 70 »
98. Lupi Mario, nato a Fucecchio il 17 luglio 1943 » 70 »
99. Mariotti Roberto, nato a Livorno il 23 giugno 1937 » 70 »
100. Negro Raffaele, nato a Floridia il 4 giugno 1938 . » 70 »
101. Neri Igino, nato a Marsciano il 10 marzo 1937 » 70 »
102. Nota Viviano, nato a Livorno il 15 ottobre 1931 » 70 »
103. Palazzesi Giampaolo, nato a Terni il 16 luglio 1941 » 70 »
104. Profeti Gianfranco, nato a Castelfiorentino il 6 giugno 1934 » 70 »
105. Rigatti Giuliano, nato a Siena il 26 aprile 1943 » 70 »
106. Santodirocco Antonio, nato a Monte Sant'Angelo il 19 gennaio 1943 . » 70 »
107. Scano Giorgio Luigi, nato ad Iglesias il 24 luglio 1942 » 70 »
108. Silicani Rodolfo, nato a Seravezza il 25 agosto 1939 . . » 70 »
109. Strippoli Paolo, nato a Taranto il 9 novembre 1943 » 70 »
110. Zoppi Massimo, nato a Firenze il 25 maggio 1942 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1028)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Campania, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Campania, sessione anno 1970, nominata, con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per la Campania, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Frasca Alfonso, nato a Bagnoli Irpino il 9 luglio 1939 . . . . . . punti 95 su 100
2. Volpe Bruno, nato a Napoli il 30 ottobre 1937 . . . . » 92 »
3. Piantadosi Sinibaldo, nato a Roccabascerana il 30 marzo 1941 . . . . » 90 »
4. Amodio Francesco Saverio, nato a S. Anastasia il 1° gennaio 1936 . . . » 85 »
5. Finelli Lucio, nato a Giugliano il 1° agosto 1932 . . . . » 85 »
6. Vetrone Domenico Antonio, nato ad Apollosa il 9 settembre 1941 . . . » 85 »
7. Cione Giovanni, nato a Taranto il 25 luglio 1940 . . . . » 80 »
8. D'Avanzo Felice Biagio, nato a Roccarainola il 21 febbraio 1943 . . . » 80 »
9. Maio Giuseppe, nato a Vitulano il 25 maggio 1944 . . . . » 80 »
10. Mascagna Aldo, nato a Napoli l'11 luglio 1941 . . . . » 80 »
11. Spirito Luigi, nato a Caserta il 29 ottobre 1936 . . . . » 80 »
12. Tirelli Angelo, nato a Villaricca il 10 ottobre 1944 . . . . » 80 »
13. Vitale Francesco, nato a Salerno il 7 gennaio 1941 . . . . . . » 80 »
14. Diener Carmine, nato a Napoli il 6 ottobre 1937 . . . . » 78 »
15. Malanga Lucio, nato a Bella il 13 dicembre 1942 . . . . » 78 »
16. Marcone Francesco, nato a Sant'Arcangelo il 7 marzo 1941 . . . . . » 78 »
17. Mazza Felice, nato a S. Martino Sannita il 10 novembre 1940 . . . . » 78 »
18. Salerno Mario, nato a Napoli il 19 ottobre 1941 . . . . » 78 »
19. Salzano Angelo, nato a Giffoni Valle Piana il 2 dicembre 1943 . . . . » 77 »
20. Ascione Antonio, nato a Napoli il 29 luglio 1941 . . . . » 75 »
21. Carafa Vincenzo, nato a S. Severo il 18 giugno 1942 . . . . . . » 75 »
22. Claar Giovanni Massimiliano, nato a Napoli il 10 dicembre 1942 . . . » 75 »
23. Cucciniello Olga Lucia, nata a Calitri il 15 luglio 1944 . . . . . . » 75 »
24. D'Aniello Luigi, nato a Villaricca l'11 novembre 1939 . . . . » 75 »
25. D'Emma Benito Antonio, nato a Cetara il 13 giugno 1940 . . . . . » 75 »
26. Di Salvatore Pietro, nato a Ruviano il 21 settembre 1941 . . . . . » 74 »
27. Fusco Biagio, nato a Cardito il 20 gennaio 1941 . . . . » 74 »
28. Orecchia Raffaele Benigno, nato a Taurasi il 14 settembre 1934 . . . » 74 »
29. Antoniello Salvatore nato a Pontecagnano Faiano il 25 marzo 1944 . . » 73 »
30. Curzio Marcello, nato a Melito di Napoli il 26 febbraio 1940 . . . . » 73 »
31. Durasco Renato, nato a Napoli il 30 giugno 1935 . . . . . . » 73 »
32. Giasi Michele nato a Padula il 24 agosto 1939 . . . . » 73 »
33. Quarantelli Augusto, nato a Resina il 16 novembre 1940 . . . . . » 73 »
34. Ambrosio Pasquale, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 17 luglio 1939 . . . » 72 »
35. Bombardieri Stefano nato a Ischia di Castro il 5 marzo 1944 . . . . » 72 »
36. Brighina Giuseppe nato ad Altavilla Irpina il 28 agosto 1943 . . . . » 72 »

37. Cassanelli Bruno nato a Sicignano degli Alburni il 14 luglio 1923 punti 72 su 100
38. De Caprio Mario, nato a Caserta l'8 settembre 1934 » 72 »
39. De Rensis Lucio, nato a Cava dei Tirreni il 26 giugno 1941 » 72 »
40. Di Prisco Francesco, nato a Napoli il 25 ottobre 1928 » 72 »
41. Gennari Antonio, nato a Monteforte Irpino il 18 dicembre 1939 » 72 »
42. Guariglia Ciro, nato a Nocera Superiore il 24 ottobre 1941 » 72 »
43. Lanna Francesco, nato a L'Aquila il 1° gennaio 1943 » 72 »
44. Lombardi Gaetano, nato a Milano il 27 giugno 1941 » 72 »
45. Mancini Giuseppe, nato a Napoli il 4 novembre 1930 » 72 »
46. Maresca Filippo, nato a Casamicciola Terme il 22 gennaio 1934 » 72 »
47. Menchise Alessandro, nato a Venosa il 1° gennaio 1943 » 72 »
48. Mercaldo Enrico, nato a S. Maria C. V. il 19 febbraio 1943 » 72 »
49. Monaco Assunta, nata a Napoli il 26 maggio 1944 » 72 »
50. Palomba Domenico, nato a Torre del Greco il 25 giugno 1941 » 72 »
51. Pomponio Vincenzo, nato a Napoli il 20 giugno 1941 » 72 »
52. Sasso Giuseppe, nato a Nola il 16 luglio 1940 » 72 »
53. Tarchini Rosario, nato a Salerno il 25 novembre 1940 72 »
54. Verrengia Luigi Osvaldo, nato a Carinola il 19 settembre 1939 » 72 »
55. Monti Gaetano, nato a Roma il 6 aprile 1943 » 71 »
56. Alborino Alfredo nato a Napoli il 15 novembre 1938 » 70 »
57. Bartolotta Giancarlo nato a Salerno il 18 maggio 1943 » 70 »
58. Bizzarro Domenico nato a Rotondi il 5 marzo 1935 » 70 »
59. Borriello Giovanni nato a Torre del Greco l'8 settembre 1939 » 70 »
60. Buonfiglio Nunzio, nato a Napoli il 1° maggio 1943 » 70 »
61. Busiello Gabriele, nato a Ponticelli il 5 ottobre 1940 » 70 »
62. Canciello Domenico, nato a Napoli il 24 marzo 1942 » 70 »
63. Caravelli Maria, nata a Crotone il 1° febbraio 1940 . » 70 »
64. Cernelli Giuseppe, nato a Ogliastro Cilento l'8 marzo 1937 » 70 »
65. Cimmino Luigi, nato a Ottaviano il 6 agosto 1939 » 70 »
66. Costagliola Antonio, nato a Napoli il 9 giugno 1934 , » 70 »
67. Cuomo Antonio, nato a Napoli il 19 maggio 1939 » 70 »
68. D'Amodio Gennaro, nato a Caserta il 6 ottobre 1933 » 70 »
69. D'Avanzo Antonio, nato ad Avella il 1° aprile 1941 » 70 »
70. Da Villa Giuliano, nato a Napoli il 16 marzo 1935 » 70 »
71. De Luca Francesco, nato a Napoli il 12 marzo 1933 . » 70 »
72. De Marco Francesco, nato a Napoli il 24 febbraio 1940 . » 70 »
73. Didonato Francesco, nato a Palagiano l'11 settembre 1937 . » 70 »
74. Donofrio Giovanni, nato a S. Fele il 1° gennaio 1934 » 70 »
75. Errichiello Giuseppe, nato ad Arzano il 5 aprile 1943 » 70 »
76. Esposito Raffaele, nato a Napoli il 7 ottobre 1932 . . » 70 »
77. Fanelli Giuseppe, nato a Napoli il 6 luglio 1933 . . . . . . » 70 »
78. Fittipaldi Giuseppe, nato a S. Paolo (Brasile) il 9 marzo 1930 . . . . punti 70 su 100
79. Gaio Mario nato a Torre del Greco il 30 marzo 1938 . . . . . . » 70 »
80. Galloro Francesco nato a Cervinara il 12 luglio 1942 . . . . . . » 70 »
81. Guarino Francesco, nato a Napoli il 10 settembre 1938 . . . . . » 70 »
82. Iaccarino Paolo, nato a Nola il 2 settembre 1936 . . . . » 70 »
83. Lezza Umberto, nato a Brindisi l'8 luglio 1938 . . . . » 70 »
84. Longobardi Mario, nato a Scafati l'11 ottobre 1941 . . . . » 70 »
85. Maiorano Giuseppe Alfonso, nato a Flumeri il 26 aprile 1936 . . . . » 70 »
86. Marone Gianpiero, nato a Napoli il 13 settembre 1941 . . . . . » 70 »
87. Masi Vincenzo, nato a Sperone il 20 febbraio 1935 . . . . . . » 70 »
88. Monti Vincenzo, nato a Casamicciola Terme il 28 giugno 1936 . . . . » 70 »
89. Noviello Antonio, nato a Monteforte Irpino il 25 aprile 1939 . . . . . » 70 »
90. Panarella Fulvio, nato a Napoli il 1° giugno 1937 . . . . . . » 70 »
91. Passaretti Antonio, nato a Napoli il 30 novembre 1940 . . . . . » 70 »
92. Pempinello Raffaele, nato a Napoli il 7 maggio 1944 . . . . . » 70 »
93. Piatto Renato, nato a Napoli il 24 gennaio 1935 . . . . » 70 »
94. Ragni Angelo, nato a Saviano il 27 settembre 1929 . . . . . . » 70 »
95. Ricci Mario, nato ad Avellino il 14 febbraio 1933 . . . . . . » 70 »
96. Romano Carlo, nato a Nocera Inferiore il 2 febbraio 1944 . . . . . » 70 »
97. Romis Leone, nato a Napoli il 19 giugno 1943 . . . . » 70 »
98. Ruocco Salvatore, nato a Napoli il 5 agosto 1936 . . . . . . » 70 »
99. Sassone Alfonso, nato a Castel S. Giorgio il 18 dicembre 1937 . . . . » 70 »
100. Scognamiglio Clelia, nata a Napoli il 7 aprile 1943 . . . . . . » 70 »
101. Serra Giovanni, nato a Napoli il 31 luglio 1941 . . . . . . » 70 »
102. Stabile Antonio, nato ad Aversa il 14 marzo 1932 . . . . » 70 »
103. Torelli Mario Antonio, nato a Petronà il 29 settembre 1943 . . . . . » 70 »
104. Uccella Renato, nato a Napoli il 15 agosto 1942 . . . . » 70 »
105. Vasta Matteo, nato a Mugnano del Cardinale il 20 settembre 1943 . . . » 70 »
106. Visconti Mario, nato a Tarzigno il 7 gennaio 1942 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1029)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per l'Emilia e Marche, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per l'Emilia e Marche, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreti ministeriali 15 febbraio 1971.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per l'Emilia e Marche, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Berzigotti Andrea, nato a Bologna il 17 febbraio 1943 . punti 95 su 100
2. Di Febo Giulio, nato a Bologna il 28 ottobre 1943 » 95 »
3. Baccarani Michele, nato a Bologna il 16 agosto 1942 » 90 »
4. Oggioni Carlo, nato a Roma il 23 luglio 1934 » 90 »
5. Riceputi Gino, nato a Cesena il 24 giugno 1943 . » 90 »
6. Savazzi Giorgio, nato a Milano il 12 settembre 1941 » 88 »
7. Corinaldesi Roberto, nato a Bologna il 2 marzo 1944 . » 85 »
8. Mengoli Giovanni, nato a Rodi il 23 giugno 1926 » 85 »
9. Natale Luigi, nato a Castelsaraceno il 23 aprile 1934 » 85 »
10. Sanguinetti Mario, nato a Bologna il 27 dicembre 1940 . » 85 »
11. Zoli Italico nato a Forlì il 25 giugno 1943 . » 84 »
12. Casali Anna Maria, nata a Bologna il 16 aprile 1942 . » 80 »
13. Cuccurullo Franco, nato a Bologna l'8 maggio 1943 » 80 »
14. Guariento Aurelia, nata a Mantova il 7 luglio 1937 . » 80 »
15. Samoggia Silvano, nato a Bologna il 3 aprile 1935 . » 80 »
16. Andalò Andrea, nato a Bologna il 20 settembre 1941 » 78 »
17. Battelli Tullio, nato ad Ancona il 23 luglio 1941 . » 78 »
18. Berti Giovanni, nato ad Asmara (Eritrea) il 29 maggio 1935 » 78 »
19. Bianchi Angelo, nato a Cesena il 13 marzo 1940 » 78 »
20. Mantovani Gian Paolo, nato a Parma il 10 novembre 1943 » 78 »
21. Pesaresi Antonio, nato a Trento il 14 dicembre 1943 » 78 »
22. Cattani Luciano, nato a Castel S. Pietro Terma il 23 agosto 1942 . » 77 »
23. Giuliano Michele, nato a Diano D'Alba il 29 giugno 1942 » 77 »
24. Marzaloni Mario, nato ad Asmara (Eritrea il 27 dicembre 1943 . » 77 »
25. Carani Cesare, nato a Cavezzo il 19 ottobre 1943 » 76 »
26. Baldi Gabriele, nato a Forlì il 12 gennaio 1927 » 75 »
27. Balducci Lodovico, nato a Borgonovo Valtidone il 7 aprile 1944 . » 75 »
28. Benedetti Pier Giorgio nato a Modena l'8 luglio 1933 » 75 »
29. Casoni Ivano, nato a Bologna il 14 marzo 1940 » 75 »
30. Disertori Marcello, nato a Trento il 27 settembre 1942 » 75 »
31. Frati Marco, nato a Bologna il 19 gennaio 1939 » 75 »
32. Marangolo Maurizio, nato a Napoli il 4 ottobre 1941 » 75 »
33. Bezzi Teresa Maria, nata a Fiesso Umbertiano il 17 agosto 1940 . » 74 »
34. De Cecco Giovanna, nata a Treviso il 7 settembre 1942 . » 74 »
35. Fortuna Maria Rita, nata a Collepardo il 21 maggio 1944 . » 74 »
36. Stefoni Sergio, nato ad Ascoli Piceno il 20 febbraio 1944 . punti 74 su 100
37. Cappelli Vincenzo, nato a S. Benedetto del Tronto il 30 agosto 1943 . » 73 »
38. Codeluppi Paolo, nato a Correggio il 2 gennaio 1944 . » 73 »
39. Fontana Paolo, nato a Modena il 2 settembre 1940 . » 73 »
40. Manfredini Graziano, nato a Pavullo il 6 marzo 1939 . » 73 »
41. Maresta Aleardo, nato a Ravenna il 14 maggio 1941 . » 73 »
42. Mattace Rosario, nato a Napoli il 24 febbraio 1940 . » 73 »
43. Albini Ugo, nato a Bologna il 21 dicembre 1940 . » 72 »
44. Capecchi Vittorio, nato a Roma il 18 giugno 1939 . » 72 »
45. Marcatelli Tommaso, nato a Cesena il 25 settembre 1942 . » 72 »
46. Russo Francesco, nato a Cocumola di Minervino il 5 febbraio 1943 . » 72 »
47. Stabellini Giorgio, nato a Vigarano Mainarda il 23 gennaio 1939 . » 72 »
48. Tenani Pier Giovanni, nato ad Asmara (Eritrea) il 1° giugno 1941 . » 72 »
49. Trotta Francesco, nato a Udine il 9 agosto 1943 . » 72 »
50. Armuzzi Roberto, nato a Forlì il 2 luglio 1944 . » 71 »
51. Giovanardi Benedetta, nata a Budrio il 9 dicembre 1943 . » 71 »
52. Stigliani Vito, nato a Tolve il 10 gennaio 1941 . » 71 »
53. Allegri Pietro, nato a Verona il 2 febbraio 1943 . » 70 »
54. Biolchi Ovidio Mauro, nato a Caorso il 23 aprile 1933 . » 70 »
55. Cacciacarne Rocco, nato ad Ortona il 5 dicembre 1943 . » 70 »
56. Cagnano Ruggero, nato a Candela il 24 gennaio 1936 . » 70 »
57. Cancellara Antonio, nato a Margherita di Savoia il 15 maggio 1937 . » 70 »
58. Cantarone Giovanni, nato a Firenze il 22 giugno 1927 . » 70 »
59. Conti Maria Pia, nata a Cesena il 9 maggio 1943 . » 70 »
60. Cremonini Roberto, nato a Bologna il 16 gennaio 1942 . » 70 »
61. De Lellis Adriano, nato a Loreto Aprutino il 14 ottobre 1939 . » 70 »
62. Dell'Anna Alfonso, nato a Lecce l'11 gennaio 1941 . » 70 »
63. Gaffuri Guglielmo, nato a Piacenza il 17 settembre 1933 . » 70 »
64. Gorgò Franco, nata a Carpi l'8 giugno 1939 . » 70 »
65. Izzi Teodosio, nato a Marcaria il 28 luglio 1941 . » 70 »
66. Lestuzzi Antonino, nato a Cavazzo Carnico il 19 ottobre 1940 . » 70 »
67. Marchi Marcella, nata a Venezia il 17 febbraio 1944 . » 70 »
68. Moracchini Piervittorio, nato a Torino il 1° febbraio 1938 . » 70 »
69. Neviani Vittorio, nato a Modena il 20 settembre 1940 . » 70 »
70. Passarini Goffredo, nato ad Ancona l'8 giugno 1931 . » 70 »
71. Pepi Roberto, nato a Montecosaro il 6 febbraio 1943 . » 70 »
72. Peta Gaetano, nato a Vena di Maida il 27 marzo 1941 . » 70 »
73. Picchio Fernando, nato a Varese il 16 settembre 1941 . » 70 »
74. Pignatari Salvatore, nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1941 . » 70 »
75. Ridolfi Cipriano, nato a Bologna il 31 gennaio 1941 . » 70 »
76. Salati Roberto, nato a Novi di Modena il 6 giugno 1943 . » 70 »

77. Taccogna Raffaele, nato a Sannicandro il 7 novembre 1936 punti 70 su 100
78. Venturini Maria Vittoria, nata a Roma il 20 febbraio 1940 » 70 »
79. Zincati Giancarlo, nato a Riccione il 1° luglio 1938 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1031)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.

Il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 gennaio 1972 il decreto ministeriale 16 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1972, registro n. 1 Finanze, foglio n. 51, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1969.

(1867)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1971, n. **1.**

Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(*Istituzione dei tributi*)

La regione Piemonte istituisce i seguenti tributi propri, ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 2.

(*Decorrenza*)

La decorrenza dei tributi di cui al precedente articolo 1 è fissata al 1° gennaio 1972 salvo quanto disposto al successivo articolo 4 relativamente alla determinazione dell'ammontare e all'applicazione dell'imposta regionale di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 1.

Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore dei provvedimenti che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

CAPO II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI

Art. 3.

(*Oggetto dell'imposta*)

L'imposta regionale sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione Piemonte.

Non sono soggette all'imposta regionale le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 4.

(*Ammontare e applicazione dell'imposta*)

L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile sarà determinato con successiva legge regionale, nell'ambito di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281. L'imposta sarà applicata dal 1° gennaio 1973.

Art. 5.

(*Riscossione dell'imposta*)

L'imposta di cui all'articolo 3 della presente legge è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della regione Piemonte, dagli uffici competenti alla riscossione del canone medesimo.

CAPO III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 6.

(*Oggetto delle tasse*)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla regione Piemonte nell'esercizio delle sue funzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'atto amministrativo emanato da altra regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.

Art. 7.

(*Ammontare della tassa*)

L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 è determinato nella misura del centoventi per cento delle corrispondenti tasse erariali.

Art. 8.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse*)

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse di cui all'articolo 6 della presente legge provvedono, per conto della regione Piemonte, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.

CAPO IV

TASSA DI CIRCOLAZIONE

Art. 9.

(*Oggetto della tassa*)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione Piemonte, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione Piemonte.

La rinnovazione dell'immatricolazione, in una provincia compresa nel territorio della regione Piemonte, di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di diversa regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale il tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Il trasferimento di residenza in una provincia della regione Piemonte della persona, alla quale appartiene un veicolo o un autoscafo per il quale non occorra il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale il tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

Art. 10.

(*Ammontare della tassa*)

L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 9 è stabilito, per ciascuno dei veicoli e autoscafi di cui al testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale, ridotta ai sensi dell'articolo 4, penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurato al venticinque per cento della tassa erariale, corrispondentemente ridotta al settantacinque per cento.

CAPO V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11.

(*Oggetto della tassa*)

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Piemonte.

Art. 12.

(*Ammontare delle tasse*)

L'ammontare delle tasse di cui al precedente articolo 11 è determinato nella misura del 150 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

Art. 13.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge provvedono, per conto della regione Piemonte, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo, la regione Piemonte trasmette agli uffici competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

CAPO VI

NORME COMUNI SULL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI E SUL RELATIVO CONTENZIOSO

Art. 14.

(*Versamento del provento dei tributi regionali*)

I proventi dei tributi di competenza regionale istituiti con la presente legge saranno versati alla regione Piemonte con le medesime modalità stabilite per il versamento dei corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali.

Art. 15.

(*Ricorso al Presidente della Giunta regionale*)

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Il ricorso al Presidente della giunta regionale deve essere proposto nei termini di legge.

Art. 16.

(*Sanzioni*)

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della giunta regionale.

Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

Art. 17.

(*Rinvio*)

Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, ove compatibili con la legge statale 16 maggio 1970 n. 281 e con la presente legge regionale, le norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

La regione Piemonte emanerà norme di attuazione concernenti l'applicazione dei tributi propri.

Art. 18.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 1971

CALLERI DI SALA

(590)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.